



Roma, 31.03.2020

Ufficio: DOR/PF

Protocollo: 202000003256/AG

Oggetto: COVID-19: DECRETO 25 marzo 2020- Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Circolare n. 12094

Sito Sì  
IFO Sì  
4.1

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**COVID-19: estensione dell'operatività del  
Fondo Solidarietà per i mutui sulla prima casa.**

**Riferimenti:** DECRETO 25 marzo 2020- *Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.*  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 28-03-2020.

Si fa seguito alle circolari federali nn. 12006 del 4 marzo 2020 e 12057 del 19 marzo u.s., per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo u.s., è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cfr. all. 1), che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd. fondo Gasparri) per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il cd. Fondo Gasparri prevede che i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possano beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del Fondo è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio, per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Peraltro, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Può beneficiare del Fondo anche chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi).

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria, che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente (cfr. all. 2).

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consap e dell'Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)